OSSERVAZIONI

DI SALVATORE VIGO

SUL

DECRETO DEL 20 DICEMBRE 1827

TENDENTI A DIMOSTRARE

CHE DEL PODERE SOGGETTO A SERVITU' DAR SI DEBBA AI RISPETTIVI POSSESSORI LA PARTE CHE CORRISPONDE AL FRUTTO DE' DRITTI CHE VI ESERCITANO NELLO STATO IN CUI IL PODERE DALLA PROMISCUITA' A COMUNE PERDITA È DEGRADATO.

PALERMO

DALLA REALE STAMPERIA

1835.

Uno de' più notabili danni dell'ignoranza della feudalità e de' vizii che travagliarono l'Europa per più secoli si fu al certo la promiscuità de' dritti sullo stesso suolo, ed uno de' molti beneficî della crescente civiltà, si è del pari lo studio de' Governi di risolverla.

Come i mali non si sparsero per tutt'i regni europei nello stesso tempo e nell'egual grado, così i rimedî non si veggono apprestati, che all'avvenante della particolar coltura di ciascun di essi.

Il primo atto del Governo che mira allo scioglimento della promiscuità di Sicilia, per quanto io so, leggesi nelle istruzioni del 5 dicembre 1789 fatte per la distribuzione ad enfiteusi delle terre delle Università dette comuni (cioè a dire soggette ad usi civici in pro dei suoi abitatori) e di quelle che davansi in fitto; allo articolo 17 delle quali istruzioni fu prescritto di sciogliersi i dritti di pascere, e legnare che sulle terre de' particolari si esercitavano dagli abitatori de' comuni, e questo si disse, per animarsi i proprietarii a benificare, e maggiormente coltivare le terre istesse. Ma questa savia determinazione fu circoscritta alle sole terre de' particolari, che si fossero potute trovare *nel mezzo delle terre delle Università da concedersi come sopra.*

Se ne parlò poscia negli atti legislativi del 1810 e del 1812.

Intanto, sotto nome di *strasatti* ad istanza delle parti interessate i Magistrati specchiandosi nel Governo, e degli studî economici seguendo il progresso (1) scioglievano dritti di tale sorta, e costituivano una rendita in favore dell'*usuario*. A 13 agosto 1799 il Tribunale del Patrimonio sentenziò che il comune di Mineo riscotesse la somma di once 617 annuali in surrogato del dritto di pascolo che esercitava su i poderi de' proprietari delle terre di quel territorio. A 18 agosto 1802 lo stesso Tribunale coll'intervento della Giunta de' Presidenti e del Consultore convertì in una rendita equivalente alla terza parte della rendita de' predii degli stati di Paternò, Belpasso, e Nicolosi i dritti di pascolo che i cittadini di questi comuni vi esercitavano. A 20 dicembre 1808 il medesimo Tribunale commutò nella rendita di once 30 annuali il dritto di compascolo che i cittadini di Motta di Affermo esercitavano sulle terre del Principe di Torremuzza. Altre simili commutazioni sotto il nome di strasatti si trovano eseguite nel 1790 fra il Marchesino di S. Ippolito e la Mensa di Monreale per la masseria di Lupotto; nel 1801 tra la Commenda della Maggione e i Singoli di Bisacquino, e circa il 1814 fra il Marchese di Bonagia ed il Barone di Ficilino pel feudo de' Fiaccati. I dritti di pascere, e di legnare che i Singoli di Aci godevano sulle terre di quel territorio, trovansi sin dal cessato secolo convertiti in una prestazione di once 600 e più annue.

Nel decreto degli 11 ottobre 1817 fu di nuovo ordinato lo scioglimento, ma il modo fu rimesso ad istruzioni da proporsi dal Luogotenente e da approvarsi da S. M.

Finalmente comparve il decreto degli 11 settembre 1825 nel quale leggonsi le norme per darsi effetto alla

(1) L'abate Domenico Scinà, della cui amicizia antica ed intima vado lieto, nella sua dottissima Storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo dice, che incominciarono a coltivarsi e tenersi in pregio sin dal 1750.

risoluzione de' dritti promiscui, e si costituiscono magistrati a metterla in atto (1).

Di questo e del successivo del dì 20 dicembre 1827 che le cangia, prendo ad esaminare gli articoli ne' quali si fissa il modo di compensare i possessori de' dritti.

(1) Abbiamo risoluto ec.

Art. 1. I fondi di Sicilia soggetti a dritti promiscui saranno valutati nello stato attuale, come se fossero liberi di servitù, e quindi come a queste soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo particolare, costituirà il valore dello servitù.

Art. 2. Il valore delle servitù verrà compensato coll'assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo.

Art. 3. Nel capoluogo di ciascuna valle minore verrà all'oggetto istituita una Commessione, composta di tre individui da scegliersi dal Governo, uno cioè dalla classe de' funzionarii amministrativi, altro dalla classe de' magistrati giudiziarii, ed il terzo fra' benestanti; individui però che non abbiano interesse nello scioglimento degli enunciati dritti nè direttamente, nè indirettamente.

Art. 4. Le Commissioni sudette dovranno per le valutazioni de' fondi soggetti a dritti promiscui, procedere amministrativamente e decidere senza alcuna forma di giudizio.

Art. 5. Ciascuno de' componenti le Commissioni potrà a solo scegliere gli elementi per le valutazioni de' fondi e procedere agli atti d'istruzione.

Art. 6. Il giudizio però delle valutazioni s'interporrà da tutt'i componenti la Commessione rispettiva collegalmente riunita.

Art. 7. Cadendo quistioni sullo esercizio delle servitù, le Commissioni dovranno guardare il solo possessorio, e vi dovranno mantenere chi lo gode, senza entrare nell'esame de' titoli, che resta riservato a' Magistrati ordinarii.

Art. 8. Non istanzando le parti, le Commissioni dovranno procedere di ufficio e decisivamente fissare le valutazioni de' fondi, soggetti a' dritti promiscui, fra quel ristretto termine che assegnerà il Governo.

Art. 9. Le Commissioni assegneranno per le servitù una porzione del medesimo fondo a mente dell'articolo secondo.

Art. 10. Il sito della porzione del fondo che dovrà assegnarsi ad un comune dovrà scegliersi dal comune medesimo.

Art. 11. Ove invece della porzione del fondo si volesse stabilire un canone, dovrà farsene rapporto al Governo, ed ottenerne l'approvazione.

Art. 12. Ciascuna delle Commissioni, compito che avrà il suo lavoro per ogni caso particolare, farà un dettagliato rapporto al Governo di tutte le sue operazioni, e attenderà gli ordini per fare eseguire la corrispondente sentenza.

Art. 13. Le sentenze che profferiranno le Commissioni, tosto che saranno approvate dal Governo dovranno prontamente eseguirsi.

Art. 14. Le sentenze suddette saranno appellabili presso la Gran Corte de' Conti riguardo al devolutivo solamente, e pel solo interesse che potrà reclamarsi dalle parti, ma saranno irretrattabili circa lo scioglimento dei dritti promiscui.

Art. 15. Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. — *Firmato* — Francesco.

Leggesi all'articolo 1° del decreto del 1825 » i fondi di Sicilia soggetti a dritti promiscui, saranno valutati nello stato attuale, come se fossero liberi da servitù, e quindi come a queste soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo particolare costituirà il valore della servitù ». Questo metodo sarebbe riuscito favorevole ai comuni: il perchè alquanti ex-baroni fecero opera non vana per ottenerne la riforma (1).

Il decreto del 20 dicembre 1827 ne detta altro ben diverso, e che dà il vantaggio dello scioglimento delle promiscuità al solo barone (2). A me pare che dovrebbe goderne ciascuno dei possessori de' dritti esercitati, e nella proporzione in cui si trova cogli altri.

Nel primo e secondo articolo del quale decreto vedesi stabilito il modo di conoscere il valore de' dritti

(1) Per amor del vero si palesa che dopo aver eglino asserito nella loro supplica » l'azione della servitù nella pluralità dei casi produrre a un di presso il divario d'uno a cinque » pregano che ai proprietari (intendendo dire i baroni) si dia quel tale quantitativo di terre per quanto ne corrisponde al valor della servitù o promiscuità che vi esercitano.

(2) Abbiamo risoluto ec.

Art. 1. Nella Sicilia ulteriore il prezzo de' dritti promiscui sarà valutato nello interesse degli esercenti le servitù pel capitale corrispondente al decimo della somma de' fitti da loro convenuti in un decennio da fissarsi sopra le locazioni degli ultimi anni 14 tolti due anni della massima, e due della minima fruttificazione.

Art. 2. Qualora non si trovino, ovvero non si trovino per tutti gli anni del periodo anzidetto gli strumenti di affittanza di tali dritti a servitù, saranno impiegati gli esperti per riferirne il frutto in ciascuno degli anni 14, o in quelli, ne' quali mancano le locazioni a fine di dedurne la somma dei frutti del decennio ordinato.

Art. 3. Sarà assegnata a soddisfazione del prezzo così liquidato una porzione del predio serviente, che vi corrisponda nel suo valore alla ragione del 5 per 100 eccetto il caso di cui tratta l'articolo 11 di esso decreto.

Art. 4. La valutazione di questa parte del predio seguirà precedente la relazione di uno, o più esperti da nominarsi ex officio.

Art. 5. Tanto nella estimazione del dritto alla servitù, quanto nella estimazione della parte del predio da assegnarsi, entreranno in calcolo tutti gli elementi, che potranno essére ricavati direttamente, o indirettamente dalle particolari circostanze, e rispetto al prezzo delle terre, avrà luogo, ove si possa, la considerazione della somma de' fitti del decennio risultante sotto le stesse norme date per la valutazione de' dritti, purchè gli atti mostrino il giusto frutto scevro dell'influenza della servitù.

Art. 6. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale de' reali dominii oltre il Faro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. — *Firmato* — FRANCESCO.

promiscui; nel terzo si dice di assegnarsi per prezzo una porzione del predio serviente: nel quarto si ordina che questa parte sia valutata dai periti (1). Nel quinto ed ultimo parlandosi della quantità di terra da assegnarsi agli usuarii, si vuole che gli atti che abbiano potuto tenersi presenti nella valutazione di tutto il fondo » mostrino il giusto frutto scevro della influenza della servitù. » Ma gli atti sia di fitto, di compra, o d'altro non potevan non corrispondere allo stato attuale, ossia di vecchia promiscuità; si disse perciò nettamente, che il prezzo di terra da darsi in compenso dovea mostrare il frutto scevro della influenza delle servitù. Viene pronto il perito dallo articolo 4° dichiarato necessario, e riferisce e dichiara, astrazion facendo del passato e del presente, che, poca terra per lo scioglimento della promiscuità restituita alla sua prima forza produttiva, basta per compenso del tenue introito che degli usi riceveva un comune.

Or chi ignora, che le promiscuità si fanno ingiuria reciproca, e siffattamente, che tutto il podere forte degradano? Pongliamo che una tenuta in tutto frutti venti mentre geme sotto il peso delle promiscuità, e che cinque sieno degli usuarii, e quindici del barone. Egli è certo che la stessa scevra da servitù dia a un dipresso 80, ossia il quadruplo; e in conseguenza la quarta parte dell'usuario rappresentata da 5 cresce sino a 20, e i tre quarti del barone rappresentati da 15 si aumentino a 60. Se per opera di legge il podere riacquista la sua naturale forza, vuol ragione che ne godano tutti i possessori, ed all'avvenante del rispettivo dritto. A rendere più lucida la proposizione supponghiamo, che pria,

(1) Notisi, che mentre per conoscersi il valore de' dritti ne' due primi articoli, parlasi di contratti, ed in difetto di perizie, in questo espressamente si ordina che la valutazione della parte del fondo da assegnarsi debba seguire precedentemente la relazione di uno, o più esperti. A che questi esperti anche quando possono trovarsi de' contratti? Lo articolo che segue lo dimostrà.

che si fosse ordinata la cessazione delle promiscuità, tutti coloro che su di una tenuta in qualunque modo godevanla, fatto senno avessero scelto il partito di dividersela fra loro, anzichè esercitarvi poco utili dritti. In questo caso l'usuario avrebbe detto con buona ragione, a me tocca una quarta parte del fondo, ed il barone sarebbesi tenuto contento delle rimanenti tre quarte parti; che la rendita di once cinque di un podere di once 20 di frutto è uguale alla sua quarta parte, e supponendolo della estenzione di quaranta salme, once cinque sarebbero rappresentate da dieci salme di terra.

Anzi se di troppo si fossero dipartiti i contraenti da questo principio il più scaltro correrebbe rischio di vedere sciolto il contratto per motivo di lesione oltre la metà.

Chi avrebbe tacciato d'ingiusta questa proposizione? Ma tale pare che si reputi in ordinandosi, che la parte da darsi in surrogato debba considerarsi scevra della influenza della servitù, cioè degli effetti perniciosi della promiscuità, ossia nello stato della sua quadrupla forza produttiva.

Dimostriamone con un esempio la trista conseguenza.

Si supponga che un fondo di quaranta salme soggiacendo all'azione delle promiscuità abbia il valore di once 400, ossia di once 10 per ogni salma.

Si supponga del pari che calcolate le promiscuità secondo le regole dello articolo 5° del suceitato decreto, il valore della promiscuità appartenente all'usuario sia di once 100, e quello del di più spettante al patrone di once 300. In tale ipotesi all'usuario apparterrebbe un quarto dell'intiero valore del fondo, ed al barone le altre $\frac{3}{4}$; imperocchè 100 : 400 : : 1 : 4. E ragionandosi in terra coi dati supposti il valore della proprietà dell'usuario corrisponderebbe a 10 salme di terra, e quello del di più spettante al barone a salme 30.

Tutto ciò considerandosi il podere sottoposto all'azione delle promiscuità. Suppongasi ora annullata la pro-

miscuità. In tal caso il valore del fondo a un dipresso da once 400 si alza a tre volte più, ossia ad once 1600, in conseguenza quello di ciascuna salma di terra da once 10 cresce ad once 40.

I dritti che su questo novello valore appartengono ai proprietarî, usuarî e barone debbono conservare la proporzione in cui stavano sul fondo mentre era soggetto alla promiscuità.

Per la ragione che, come la presenza della promiscuità recava pregiudizio alla proprietà di ambidue, così la cessazione di essa debbe tornare a vantaggio delle rispettive di loro proprietà.

Dovendo dunque conservarsi la proporzione di un quarto e tre quarti tra i valori delle proprietà dell'usuario e del barone, il primo valore da once 100 aumenterà ad once 400, ed il secondo da once 300 ad once 1200; dappoichè 400 è un quarto di 1600, come 1200 n'è tre parti. Le once 400 appartenenti all'usuario in tale posizione corrisponderebbero come prima a salme 10 di terra del novello valore; e le 1200 del barone a salme 30 di terra, avvegnachè i valori in denaro ed in terra si sono aumentati nella stessa proporzione.

Se però calcolato il valore della proprietà dell'usuario sotto l'influenza della promiscuità ossia in once 100 si voglia proporzionare a tal somma una quantità di terra presa nel suo intero valore libera dal danno delle promiscuità, è chiaro che un pregiudizio considerevole si reca all'usuario, imperocchè ad once 100 non saranno proporzionate che salme $2\frac{1}{2}$ di terra del valore di once 40 la salma, e non più salme dieci quanto se ne rappresentavano dal suo dritto quando il valore della terra era di once dieci la salma. Il danno che ne risulterebbe all'usuario è la differenza tra $2\frac{1}{2}$ e 10 ossia $7\frac{1}{2}$ cioè tre quarti.

In somma se cercasi di sapere il valore dell'uso, la legge vuole di stimarsi tutto il podere mentre per la

servitù il suo valore è al *minimum;* se di conoscere il valore della parte da darsi in surrogato, la legge ordina di stimarsi, mentre il suo valore è al *maximum*.

E altro che in uno stesso giorno tra le stesse persone per lo stesso fondo dalla stessa legge ordinarsi due valutazioni diverse, in una includendo, nell'altra escludendo la servitù? E mi conforta ed assicura non andar io fallito lo articolo 200 del decreto degli 11 ottobre 1817, ove leggesi » sarà assegnata in proprietà assoluta a *ciascuno* degl' interessati quella porzione di terra che corrisponde al valore de' suoi dritti.

A *ciascuno* degl'interessati dicesi, e non ai soli usuarii (1).

Tacciasi che alla legge si aggiunge la malizia dell'uomo. I periti di chi senton la voce incantatrice?

Dal fin qui detto ne derivo, che si possa con fondamento, e con grande utilità de' comuni chiedere la modificazione del cennato principio, e che si statuisca doversi conservare tra gli usuarii, e gli ex-baroni la proporzione in cui si trovavano alla comparsa del decreto del giorno 11 settembre 1825.

Gli ex-baroni, forse dirà taluno, sono i padroni del suolo. Gli usuarii ne han quanto da' baroni fu loro largito.

A profonde investigazioni ci chiama questo argomento. Entrar devesi nel bujo che lascian secoli di bar-

(1) Non parlerò per un momento delle leggi abbolitive della feudalità di Francia, nè di quelle dell'occupazione militare di Napoli come che per gli articoli 6 del decreto degli 8 giugno 1807 e 9 e 10 dell'altro del 3 dicembre 1808 la relazione di un perito bastava per far perdere al barone di un feudo una massima parte; a tal che e fu a loro difesa che colle istruzioni del 10 marzo 1810 venne stabilito, che il compenso degli usi civici, giusta la esatta definizione datane all'articolo 3° non potesse essere nella prima classe meno della quarta parte del podere, e più della metà, e nella seconda e terza classe meno della metà, e più di tre quarte parti.

Ma di gran peso al certo presso chicchessia sarà l'esempio citato del prezzo dato dalla giunta de' Presidenti e Consultore, e dal Tribunale del Patrimonio, ne' quali due collegi il fiore stava delli siciliani Giureconsulti sulle promiscuità de' comuni di Paternò, Belpasso, e Nicolosi, per le quali fu accordata loro non meno di una somma annua equivalente alla 3ª parte della rendita de' feudi del principe di Paternò.

barie e d'ignoranza. Certo però si è, e raccogliesi dagli autori, che più pazientemente hanno trattato dell'origine e degli usi, ed abusi della feudalità, che la promiscuità nacque più per fatto, che per dritto.

Jovellanos uno de' più sensati e dotti uomini del secolo attuale in parlando delle terre senza siepe non altrimenti mostra di pensare. » Un costume barbaro, egli dice, nato in tempi barbari e solo degno di quelli, ha introdotto la barbara e vergognosa proibizione di chiudere con muri le terre, e diminuendo la proprietà individuale nella sua medesima essenza, ha opposto alla coltura uno degli ostacoli, che più potentemente arresta il suo progresso ». Scende poi ad accennare non essersi conosciuto da' Romani che tanto del dritto della proprietà eran teneri, nè sotto i Visigoti di Spagna. » La vera origine, segue, di questo costume deve fissarsi all'epoca in cui la nostra coltura era per dirlo così incerta e precaria, perchè la turbava continuamente un feroce, e vicino nemico: quando i coloni forzati a ricoverarsi sotto la protezione delle fortezze, si contentavano di seminare e raccogliere il frutto; quando per mancanza di sicurezza non si popolavano, non si chiudevano, nè si miglioravano li fondi sempre esposti a frequenti devastazioni, in una parola quando nessuno aveva che guardare nelle terre vacue, ed era interesse di tutti ammettere in quelle le greggi.... perchè l'esercizio ordinario della guerra in quei tempi feroci, senza distinzioni di Mori o Cristiani si riduceva a bruciare le messi, e gli stabilimenti rustici, tagliar le vigne, gli oliveti, e gli orti, e predare uomini, ed armenti nei territorî di frontiera.

» Tuttavia questo costume, o a meglio dire, questo abbandono, effetto delle circostanze accidentali, e passaggiere, non potè privare i proprietarî del dritto di chiudere i suoi fondi. Era un atto meramente facoltativo ed incapace di servire di fondamento ad un costume.

Quanto questo grand'uomo dice della Spagna può bene applicarsi a noi, e forse a tutta l'Europa, sebbene con qualche varietà; per la ragione che la feudalità, la ignoranza, la ferocia, ed il fanatismo e la generale miseria tutta la disertarono dopo la perdita della giustizia della conoscenza de' veri dritti dell'uomo delle scienze e delle arti belle. In tanta perturbazione chi di discernere presume il vero padrone nel senso della legge tra il così detto usuario, ed il così detto signore? Tra colui che spinger potea in un feudo in certi tempi ed in certe occasioni un numero or determinato, ed ora no di pecore o altro animale, o colui che in qualche anno seminavale? Forse è probabile che ne sia più presto il primo, che il secondo; se si riflette che tirasi maggior profitto dell'erba, che del seminato, quando i popoli sono più pastori, che agricoltori; e pastori sono nell'infanzia tutt'i popoli; ed infanzia può ben chiamarsi lo stato di ritorno alla civiltà, per secoli perduta. A questo aggiungi che il seminare e raccogliere il frutto, esigendo del tempo e della spesa, esponeva il coltivatore a gravi rischi, ed è più facile, che a ciò si fosse determinato colui che nulla possedeva, che colui che a suo talento poteva mandarvi a pascere i suoi armenti.

Non è da negare che a parte delle enunciate cagioni generali della origine della promiscuità, se ne conosce un'altra, che nasceva dalla sazietà del molto possedere, e dall'interesse di alcuni signori di popolare qualche loro feudo.

Ma oltre che non son molte le città surte in Sicilia per opera de' baroni, vi è da riflettere essersi esercitati dritti promiscui pure nelle terre circostanti a vetuste e gloriose città, che Ruggiero, perchè popolose e belle, ritenne pel Regio Demanio. Invitavano allora i baroni in varie maniere famiglie a fissarvi la loro dimora, e concedevano per lo più diritti di pascere e di legnare; e questi più o meno estesi a seconda del clima, e della industria de' luoghi. Davano talvolta picciole porzioni

di terre a tenue canone, e per sin fabbricavano casette per l'abitazione.

In Sicilia ebbe maggior voga questo costume, perocchè i nostri ex-baroni avevan voti in parlamento per quanti comuni rappresentavano. All'interesse unendosi quindi la vanità studiavansi di popolare il più che potevano de' loro feudi ed allettavano famiglie con gli accennati mezzi. Assumevano inoltre l'obbligo di costruire carceri, di fondare chiese e tutt'altro ch'è necessario in una qualsiasi riunione di uomini.

È questo il solo caso in cui chiaro distinguesi il proprietario del suolo.

Ma non meno del barone erano proprietarî de' dritti, e delle cose date a patto, gli uomini che ne accettarono le offerte, e fissarono la loro stanza con tanto di lui vantaggio nel suo feudo. Allora era intervenuto un contratto bilaterale *ultro citroque* obbligatorio. Il barone non avea dritto non che di togliere neppur di sospendere quanto aveva promesso e dato; e gli usuarii eran de' loro dritti pieni possessori, quanto il barone de' suoi, cioè a dire, potevan condurre anche suo malgrado gli armenti ricorso il giorno in cui a seconda la convenzione ne aveano acquistato il dritto, ed al barone non era lecito chiuder di muri quei poderi su i quali tal dritto esercitavasi.

Ma se la degradazione del predio è di tre quarte parti introducendovi promiscuità di dritti, par che il barone (che al certo non ignoravalo) ebbe in animo di cederne appunto una quarta parte. Ricordiamoci intanto averne ottenuto il barone un largo compenso avvegnachè un terreno lontano da' coltivatori, da' consumatori val quasi nulla.

V'ha forse qualche ex-barone, che si darà a pretendere essere stato l'esercizio de' succennati dritti ben sovente usurpato. La prima cosa, risponder puossi, che ognun conosce esser più facile che avesse usurpato il barone forte ed armato, che i poveri inermi e sempre

oppressi *uomini* del suo paese (1). Ma suppongasi anche ciò vero. La prescrizione santifica ogni maniera di possedere: ed in favore degli usurii la prescrizione è secolare. Per qualsivoglia mezzo adunque si posseggono questi dritti possiam tenere per fermo, che si posseggono a giusto titolo (2). Nè si dimentichi qual'era il mezzo per cui esercitavansi simultaneamente dal barone e dagli abitatori d'un comune dei dritti nello stesso suolo. Per la scarsa agricoltura molta era la terra di cui non aveano nulla da fare; la quale or destinavasi a pascolo, ed ora, se a città appartenea, lasciavasi pel comodo, e pei bisogni degli abitanti. Queste terre addimandavansi *comuni* perchè soggette ad usi civici in favor dei componenti un comune. Or il barone come uno di loro ne partecipava; e prima che il timido ed ombroso governo viceregio con l'accrescer sempre più i privilegi della Magna Curia non ne avesse chiamato buona parte in Palermo, molti che oggi accrescono il vano lusso della capitale, stavansi ne' loro castelli. Chi sa poi quanti di costoro abusando del loro potere e dei loro mezzi usurparono a grado a grado tanti dritti, che oggi posson venire scambiati con que' di possessore a giusto titolo? Chi sa se i disgraziati abitatori del comune già vero padrone del suolo, sol per effetto di quelle usurpazioni non son creduti oggidì che usuarî tollerati per longanimità del barone?

Veggiam ora quale sia la conseguenza di quanto abbiam dimostrato (3).

(1) Per questa giusta presunzione gli ex-baroni di Francia, e di Napoli perdettero tuttociò che non poterono dimostrare acquistato con giusto titolo. E per la stessa ragione i nostri Sovrani Carlo e Ferdinando coi loro dispacci degli anni 1759 1766 1776 e 1786 pubblicati in Sicilia a 3 giugno 1789 non altrimenti prescrissero.

(2) Questo argomento si porta così di passaggio: ma giova dichiarare, che non intendiamo tener per buono ogni titolo dell'usuario; di ciò in caso di lite se ne travaglieranno i Tribunali.

Parliamo solo del troppo tenue compenso che gli si dà.

(3) La più dannosa si è che mentre molti Comuni del regno di Napoli si vivono liberi da dazi solo per avere ottenuto dallo scioglimento dei dritti promiscui più che non sia d'uopo pei loro bisogni, quelli di Sicilia....... ognuno di noi il sa, sono gravati di forti dazi.

Ho detto che farebbesi grave ingiuria alla giustizia, ove non si conservasse tra i due padroni del fondo la proporzione ch'esiste quando si porta ad effetto la sana legge che ha prescritto lo scioglimento de' dritti promiscui. Per spiegarmi più chiaramente ho supposto che l'esercizio de' dritti esercitati dagli usuarî frutti cinque sopra un terreno di quaranta salme, e quelli del barone quindici. Egli è aperto che i primi abbiano la quarta parte della rendita; e se vuol cambiarsi espressione può dirsi posseggano quanto corrisponde a dieci salme del podere, pella ragione che cinque è la quarta parte di venti, come dieci è di quaranta. Che se si trattasse di una divisione di eredità il giudice non sentenzierebbe altrimenti: nè i due padroni del podere se di accordo avessero amato di godersi in terra quello che avevano in dritti.

Ma posto che il podere soggetto a' dritti promiscui renda tre volte di meno circa (quantunque gli ex-baroni che dimandarono la revoca del decreto degli 11 settembre 1825 studiati si fossero a dimostrare che fruttava cinque volte di meno, e se possa perciò sostenere tornare ai comuni un danno maggiore di quel che qui ragiono) posto che renda tre volte di meno, egli è manifesto che, sciolta la promiscuità, di once venti all'anno che prima forniva, ne dà, acquistando quasi per incanto nuova vita e vigoria, ottanta; venti cioè al primo, e sessanta al secondo.

L'usuario io ripeto deve seguire la proporzione del così detto signore. Val quanto dire deve ritenere dieci salme di terra, poichè agli usi la legge ha sostituito terra. La legge è giusta, e non mira che al bene generale; e se supporsi voglia una qualche predilezione, sta sempre in favore de' corpi morali assai bisognosi della tutelare vigilanza del Governo.

Nè credersi deve che mediocre e tollerabile sia il danno de' comuni (1).

(1) Parlo de' soli Comuni perchè ignorasi il valore delle promiscuità di ogni altro corpo morale.

Volendosi stare a quanto riferirono nel 1832 le commessioni per lo scioglimento de' dritti promiscui, il valore delle promiscuità disciolte si può calcolare ad once 90,310 e tra 390,884 a 440,884, quelle sulle quali non erasi pronunziato prendendo di queste due ultime cifre una media ch'è di once 415,884 .... ed aggiungendosi le once 90,310 .... delle già disciolte si ha la somma di once 506,194 ....

Si è posto, perdere i comuni tre quarte parti circa, dritto adunque ne segue, che il giusto metodo darebbe once 1,518,582 .... di valor capitale.

Ma io so che qualcuna delle decisioni che forman parte del valore delle disciolte promiscuità è stata dalla G. Corte de' Conti revocata. Diminuiscasi la prima somma di un ottavo ed anche più; diminuiscasi di un quarto, restano once 379,646 18 14 2.

Ma per avvicinarci con maggior sicurezza alla verità, tolgasi un terzo, avremo once 337,462 25 6. La perdita de' comuni nel primo caso è di once 1,138,936 26 3, nel secondo di once 1,012,388 15 18.

Possiamo dunque senza timor d'errare esser sicuri, che la perdita de' comuni stia tra un 1,518,582 ad un 1,012,388. Perchè ciò non avvenga, perchè nello scioglimento delle promiscuità sia reso *unicuique suum*, non vi è altro mezzo, che mutato consiglio, assegnarsi ai rispettivi condomini di un podere soggetto a servitù la parte che corrisponde al frutto de' dritti che vi esercitano nello stato in cui il podere a comune perdita dalle promiscuità è degradato.